



Reg. Ord. 1/2018
Prot. 9400 del 24/09/2018

Arquata del Tronto,
lì 24/09/2018

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689)

I L S E G R E T A R I O C O M U N A L E

Rilevato che nel caso di violazioni amministrative per le quali è devoluta la competenza sanzionatoria al Comune la citata legge 689/81 individuava nel Sindaco l'autorità competente a ricevere il rapporto e, conseguentemente, ad emettere l'ordinanza ingiunzione;

Visto l'art. 3 della legge Regionale Marche n. 33 del 10.8.1998 "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza Regionale" la quale prevede che in mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative è competente il Sindaco o il Presidente dell'Ente delegato;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 improntato ad una rigida ed effettiva separazione delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi politico-elettivo, da quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica rimessa alla competenza dei dirigenti o in mancanza dei responsabili degli uffici e servizi;

Rilevato, altresì che il citato art. 107, comma 5, del d.lgs 267/2000, contiene una norma di chiusura stabilendo che a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico medesimo le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dagli artt. 50, comma 3, e 54;

Ritenuto, pertanto che la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni o l'archiviazione previste dall'art. 18 della legge 689/1981 spetti ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi ai quali, ai sensi dell'art.107, compete l'adozione di tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Constatato che anche la giurisprudenza ha statuito che dall'entrata in vigore del Dlgs.vo 267/2000 deve riconoscersi in capo ai dirigenti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa avente rilevanza esterna (Cass. Civ., sez. I, n. 6362 del 1.4.2004, Cass. Civ, sez. I, n. 874 del 27.01.2004, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 127 del 24 gennaio 2005);



Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 3 settembre 2018 avente ad oggetto la nomina del Segretario Comunale quale dirigente competente ad emettere le ordinanze di ingiunzione di pagamento e/o di archiviazione limitatamente agli atti di accertamento per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689 del 24.11.1981;

Visto il processo verbale di accertamento di illecito amministrativo del 26/05/2018, n. 32866, Reg. Stazione n. 4/2018, elevato dai Carabinieri Stazione Parco di Montegallo a carico del sig. *****, nato a ***** (***) il ***** domiciliato in *****, in qualità di amministratore unico della ditta *****, nonché della ditta obbligata in solido *****, P.I. *****, con sede legale in ***** (***) alla Via *****, per la violazione della legge Regione Marche n. 71 del 1° dicembre 1997, art. 12 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”, in quanto accertavano quanto segue: *“Il rubricato trasgressore disponeva il trasporto, da una cava non più attiva, di materiale inerte classificato al fine del calcolo della sanzione amministrativa come materiale detritico del valore commerciale di €. 8,70 mc “franco piazzale di cava” ai sensi della DGRM n. 1300/2004, al fine di riutilizzarlo in parte per l’assettamento della viabilità di cantiere ed in parte la sistemazione di una strada comunale. Da una verifica effettuata il materiale asportato risulta avere una cubatura di 800 metri cubi circa.”*

Premesso che il suddetto verbale di accertamento di illecito amministrativo identifica l’avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

Considerato che il verbale di accertamento di illecito amministrativo contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

Preso atto che verbale di accertamento di illecito amministrativo è stato regolarmente notificato sia al trasgressore, sia al responsabile in solido, come sopra generalizzati, in data 26/06/2018 ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell’art. 14 della legge n. 689 del 24/11/1981;

Esaminato il rapporto ex art. 17 legge 689/1981 ed art. 12 L.R. Marche 33/98 presentato dal Comandante dei Carabinieri Stazione Parco di Montegallo, prot. 9210 del 20.09.2018;

Preso atto che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa;

Constatato che al pari l’interessato non si è avvalso della facoltà di produrre ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981 scritti difensivi e/o documenti nel termine di trenta giorni dalla notifica;

Dato atto che l’interessato, inoltre, non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

Vista la legge Regionale Marche n. 33 del 10.8.1998 “Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza Regionale”;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti;



Rilevato che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1300/2004 ad oggetto “Art. 20 L.R. 71/97 – Norme per la disciplina delle attività estrattive - determinazione del valore commerciale del materiale di cava ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative” **i Carabinieri accertavano il trasporto, da una cava non più attiva, di materiale inerte, classificato al fine del calcolo della sanzione amministrativa, come materiale detritico del valore commerciale di €. 8.70 mc” franco piazzale di cava”...ed una cubatura di 800 metri cubi circa.**

Rilevato che l’art. 20 c. 1 della legge Regione Marche 71 del 1° dicembre 1997 prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa “*di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto*” e, pertanto in base alla determinazione del valore commerciale effettuata, prevede una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 13.920 ad un massimo di Euro 34.800.

Ritenuto di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché dell’art. 13 della L.R. Marche n. 33/1998, valutati anche in relazione all’assenza di precedenti specifici del contravventore nella misura pari al minimo edittale di euro 13.920,00 (tredicimila novecentoventi/00), oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di Euro 25,32, oltre ad Euro **13,60** per spese di notifica del presente atto, per un totale, quindi di **Euro 13.958,92 (tredicimila novecentocinquantesette/92)**;

Ritenuto:

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte

-che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale dei Carabinieri Parchi Stazione Parco di Montegallo n. 32866 del 26/05/2018 che, in quanto notificato al trasgressore e all’obbligato in solido, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;

- che non sono applicabili i termini generali di cui all’art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;

- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all’art. 28 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 18 della Legge 689/1981;

Visto l’art. 13 della Legge Regionale Marche n. 33 del 10-08-1998;

ORDINA

Al sig. *****, nato a ***** (***) il ***** domiciliato in *****, in qualità di amministratore unico della ditta *****, nonché alla ditta obbligata in solido *****, *****, con sede legale in **** (*) alla Via *****, di versare la somma di Euro



13.920,00 (tredicimila novecentoventi/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 20 c. 1 della legge Regionale Marche n. 71 del 1° dicembre 1997 (Euro 13.920,00 + Euro 25,32 per spese di procedura e notifica del verbale) oltre ad Euro **13,60** per spese di notifica del presente atto, per un totale, quindi di Euro **13.958,92** (*tredicimila novecentocinquantotto/92*).

I N G I U N G E

Al sig. *****, nato a ***** (**), il ***** domiciliato in ***** alla Via *****, in qualità di amministratore unico della ditta *****, nonché alla ditta obbligata in solido *****, P.I. *****, con sede legale in ***** (**), alla Via *****, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro **13.958,92** (*tredicimila novecentocinquantotto/92*), mediante versamento a mezzo di c/c postale n. **15216633 intestato a Comune di Arquata del Tronto – Servizio di Tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981.**

Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 1/2018 rif. verbale dei Carabinieri Parchi Stazione Parco di Montegallo n. 32866 del 26/05/2018"

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e dell'art. 6, comma 4, del D. L.vo n. 150/2011 al Tribunale di Ascoli Piceno.

Che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Arquata del Tronto per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Dalla residenza Municipale li, 24/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Serafina Camastra